

ANNUNCIO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.49 C.3 C.P.A.

Premesso che con ricorso, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, rubricato al numero di 741/2023 R.G. integrato da motivi aggiunti- ritualmente notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale Roma, ambedue presso l'Avvocatura Generale dello Stato Roma, attualmente pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, Sez. 3^a bis, proposto dalla Sig.ra prof. **Rossella TERRANO** (CF: TRRRSLS3T44J4S3E) nata a Scafati il 4.12.1933 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via P. Giordano n. 12, rapp.ta e difesa dall'avv. **Domenico Ventura** (C.F.:VNT DNC 42S20 F839G) e presso di lui elett.te dom.ta alla Via Domenico Scaramella n.15/bis Salerno contro Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale Roma in Persona dei legali rappresentanti ambedue rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nonchè nei confronti dei controinteressati:

- TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;
- AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;
- GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982;

nonché

di tutti i candidati di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente, inseriti in graduatoria del concorso in posizione utile per la nomina in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso , avverso e per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari dei seguenti atti:

1.- del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione-
m_pi.A00DRLA.Registro Decreti.R.0001303.23.8.2022 Registro Decreti.
R. 001303.23.8.22 di approvazione della graduatoria definitiva della
procedura concorsuale relativa al D.D. n.1081/2022- per la Classe di
Concorso AB25 -Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella
scuola secondaria di secondo grado in parte qua e nella parte in cui la
ricorrente non figura nella posto e con il punteggio che le compete pari
a 92,25 (all.2);

2.- del provvedimento m_pi.A00DRLA.Registro
Ufficiale.=.004403.10.11.2022 avente ad oggetto un corso straordinario
c.p.c. a B 25 lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado
candidata Terrano Rossella con il quale il Presidente della Commissione
di Esame professor Gianfranco turati con riferimento alla posizione
della candidata evidenzia quanto segue:

La candidata ha ottenuto, in sede di esame un punteggio della prova
orale di punti 73 ed un punteggio per i servizi di punti 11,75 per un
totale di punti 84,75.

Il punteggio di 11,75 risulta così articolato:

- 10.50 per il titolo di accesso con votazione 96/100;
- 1,25 per i titoli di servizio relativi al n.1 annualità (2020-2021);

Non sono stati riconosciuti dalla Commissione:

A)- La certificazione CLIL per punti 2,5 in quanto non presentata;

*B) – Certificazione C/2 per punti 5 in quanto non presentata;
per un totale di punti 7, 5.*

Decurtazione del tutto illegittima.

3)- L'avviso del Ministero dell'Istruzione USP per il Lazio Roma Ufficio IV- m_pi.a000DRLA.Registro Ufficiale.U.0028066.del 25.7.2022 relativo al Concorso Bandito con Decreto n.1081/2022 – presentazione titoli valutabili - con il quale l'Ufficio IV comunica che ha i fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale n.1081 del 6 maggio 2022 articolo 7 comma 2 del bando di concorso, *il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili come un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.*

Ma senza indicare la norma di legge o il regolamento od altra norma che contenga la elencazione esaustiva e tassativa della tipologia di tali titoli, con gravissima omissione (TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937).

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni, dallo svolgimento della prova orale.

Tale avviso è del tutto illegittimo in quanto non comunicato ufficialmente alla PEC della candidata in possesso dell'Ufficio ed inoltre **perché non specifica la norma che elenca quali sono i titoli non documentabili, non ricavabile da nessuna parte,** e stabiliti arbitrariamente da ciascun USR, includendone alcuni ed escludendone altri, creando grande confusione nei partecipanti con grave omissione, ed indica solo i titoli autocertificati;

4.- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ufficio quarto relativo al concorso bandito con decreto n.1081-2022 straordinario 2022, contenente la convocazione alle prove orali per la classe di concorso a B 25 lingua inglese seconda lingua comunitaria.

Con il quale si comunica che è stato pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale dei candidati interessati al concorso in questione per lo svolgimento della prova indicando la relativa sede si precisa che i candidati riceveranno altresì un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione al concorso recante la stessa informazione.

alla prova orale avendo preso visione del suddetto avviso (all.4).

5)- del Bando del Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico m_pi.A00PIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0001081.6.5.2022-avente ad oggetto procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare per la impugnazione dell'art. 7-dichiarazione e presentazione dei titoli laddove recita al comma uno dei titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al decreto ministeriale- che pure si impugna - devono essere conseguiti o laddove previsto riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4; comma 2 il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

Detta norma illegittima in quanto non specifica ed elenca quali sono i titoli non documentabili, che devono essere esibiti dopo l'espletamento della prova orale, con gravissima omissione da parte dell'ufficio perché non consente al candidato di capire quale è la tipologia e la specie dei documenti richiesti, a pena addirittura di esclusione dalla valutazione.

6)- della nota m_pi.a00DRLA.Registro Ufficiale.U.0048104 del 22.12.2022 tramessa in risposta alla diffida dell'avv. Giuseppe Sabbatella del 22.11.2022, si asserisce che i titoli relativi alla certificazione linguistica lingua inglese di livello C2 ci R nelle che gli stessi non sono stato valutati in quanto titoli non ha avuto certifica per i quali la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione (e non già il documento originale) – che per la verità la certificazione è stata fatta nella domanda relativa del 13.6.2022.

7)- dei verbali, delle valutazioni, delle motivazioni dei punteggi assegnati dalla Commissione d'esami, nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali, connessi e consequenziali a quelli impugnati di contenuto data ed estremi ignoti e di tutti gli atti a contenuto emanati dall'amministrazione scolastica centrale periferica in merito al concorso de quo. Con il ricorso si è chiesto al TAR che voglia accogliere il ricorso così come proposto - previa concessione della misura cautelare – e nel merito ordinare All'amministrazione Scolastica Centrale e Periferica, tenuto conto dei principi in tema di autocertificazione, sopra richiamati, che dovrà provvedere alla attribuzione del punteggio dovuto alla ricorrente e alla consequenziale rettifica della graduatoria inserendo la ricorrente al posto e con i punti che le competono ed in forza della quale deve essere dichiarata vincitrice del concorso.

Successivamente con motivi aggiunti al detto ricorso ritualmente notificati come sopra **la ricorrente ha chiesto l'annullamento – previa sospensione-ed adozione delle misure cautelari più idonee**

1.- della nota m_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale –Ufficio IV – Roma a firma del Direttore Generale p/t, con il quale in riscontro alla diffida pervenuta a mezzo pec del 13.1.2023 si sono chiesti gli indirizzi privati dei controinteressati sopra indicati ed avverso la errata attribuzione del punteggio nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1081/2022 si rom unica quanto segue;

a)- della nota suddetta in cui l'Ufficio afferma quanto segue: “ con riferimento alla diffida in oggetto pervenuta mezzo pec del 13 gennaio 2023, nell'interesse della candidata Rossella terranno, per il mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppure autocertificati non erano stati prodotti, si precisa che la certificazione “ metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” può essere valutato per il concorso in oggetto-come da tabella B allegato al bando-solo se il candidato in possesso della certificazione linguistica almeno di livello C/1”

b) –“ la candidata nella domanda di partecipazione, inserito al concorso la certificazione C/2 conseguita presso ESB di Napoli in qualità di un ente certificatore di lingue straniere.

Non trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, il titolo non può essere autocertificato **poiché non già in possesso della P.A.”**

Non è vero come si dirà appresso.

Con un comportamento chiaramente contraddittorio.

In realtà i titoli che sono stati auto dichiarati domanda sono perfettamente validi e legittimi perché espressamente previsti e riconosciuti dal Ministero e per come elencati nella relativa **piattaforma** come si vedrà appresso.

c)-“ In merito invece alla reiterata istanza di accesso ai dati dei conti interessati si richiama espressamente le motivazioni della stessa contenute ove la richiesta è stata già valutata e rigettata. “ *Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ha messo una procedura selettiva, se tali dati sono contenuti in un documento amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 comma 4 della legge 241/90, secondo cui non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” e dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con d.p.r. numero 184/2006 per cui “la pubblica amministrazione non è tenuto ad elaborare i dati possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso”.*

Si impugna tale comunicazione se considerata un atto amministrativo a contenuto provvedimentale, se lesivo.

3.-di tutti gli atti e delle relative procedure, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità scolastica e malati di contenuto ignoto e se lesivi.

L'atto impugnato è illegittimo e viziato e peraltro contraddittorio e deve essere annullato per i seguenti motivi concludendo come da ricorso e motivi aggiunti allegati a cui ci si riporta

1)- Falsa applicazione dell'art. 7 del Bando di concorso e della relativa Tabella B - Eccesso di potere, Sviamiento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento - Difetto dei presupposti - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va - Violazione art. 97 Cost..

La ricorrente ha presentato domanda per partecipare al concorso indetto con il bando di cui al di d.g. del 6 maggio 2022 n. 1081, indicando espressamente alla pagina 7 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

1.- Corso di perfezionamento di durata annuale in metodologia CLCL e didattica dell'insegnamento per 1500 ore 60 seguito nell'anno scolastico 2000/2021 ed attivato presso l'Università Giustino Fortunato, come da certificato del 27.1.2022 e riconosciuto dal Ministero con Decreto del 16.4.2012.

2.- ESB LEVEL Certificate in Esol international all more in Inglese livell C/2, rilasciato dall'English Board International e riconosciuto in Italia dal MIUR- D.D. CLIL n.6 del 6.3.2012 acquisito in Italia nella Sede di Napoli, pure riconosciuto dal ministero, salva prova contraria avversa.

3.- Il tutto ai sensi dell'art.7 del Bando e della allegata Tabella dei titoli valutabili Allegato B del Ministero B.4.11, laddove si prevede la certificazione CLIL a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in crisi di cui al decreto del direttore generale del personale scolastico del 6 aprile 2012 o per la positiva frequenza di corsi di perfezionamento la metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU con l'attribuzione di punti 2,5, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12 ossia certificazioni linguistiche di livello almeno di uno in lingua straniera conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2012 esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli enti **certificatori riconosciuti dal MIUR** ai sensi del predetto decreto e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera con l'attribuzione di punti 5,00 e per un totale di punti 7,5.

Pertanto la previsione relativa ai detti titoli non distingue fra titoli statali da ammettere e titoli conseguiti presso istituzioni private da escludere perché titoli non autocertificabili.

Vi è da aggiungere che la certificazione CLIL prevista al punto B.4.11 è un titolo previsto dal MIUR quale corso di perfezionamento della lingua straniera come previsto dal Decreto Dipartimentale del MIUR del 6.4.2012 n.6.

I titoli suddetti vanno riconosciuti perché sono previsti espressamente nella Tabella indicata.

4.- Senonché con il provvedimento Ufficio IV[^] m_pi.A000DRLA. Registro Ufficiale.U.0044803 del 10.11.2022 il Presidente della Commissione per la classe di concorso abbi 25 non ha riconosciuto i predetti titoli seppur autocertificati riducendo del tutto illegittimamente il punteggio a lei spettante pari a 92,25 ad un punteggio inferiore di 84,75, interpretando malamente ed erroneamente l'art. 7 del Bando e la Tabella appena citata

5.- I titoli suddetti non sarebbero stati valutati in quanto titoli non autocertificabili - senza elencare quali sono e senza indicare la norma di riferimento - per i quali la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione, come del tutto erroneamente ed illegittimamente ha comunicato il Direttore Generale del USR del MIUR con la nota m_pi.A000DRLA. Registro Ufficiale.U.0048104 del 2.12.2022, in riscontro alla diffida dell'avv. Giuseppe Sabbatella.

6.- Peraltro il D.G del Ministero ha pure errato per la mancata valutazione dei suddetti titoli, espressamente indicati in domanda in quanto per essi è valida la autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in contrasto con la nota Ufficio IV^{mi_pi}.DRLA. Registro Ufficiale.U.0028066 del 25.7.2022 , laddove si stabilisce espressamente che non dovranno essere presentati né a questo ufficio né alla commissione i titoli, che sono stati autocertificati o documentati, come nella fattispecie, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in sede di presentazione della domanda di partecipare alla sessione alla procedura concorsuale quali ad esempio: titoli di specializzazione, titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento che sono proprio quelli che ha documentato con la autodichiarazione in domanda ossia il corso di perfezionamento di durata annuale frequentato dalla ricorrente presso l'Università Giustino Fortunato ed il diploma di perfezionamento CLIL dell'English Speaking Board conseguito in Italia e riconosciuto ed autorizzato ai sensi del Decreto Dipartimentale il mio numero sdel 16 aprile 2012. Alla stregua della tabella indicata se correttamente interpretata i titoli suddetti vanno valutati, quali titoli statali, peraltro la stessa tabella non esclude che anche i titoli privati possano essere valutati.

In buina sostanza i toli suddetti non sono stati valutati perché andavano presentati in forma cartacea.

Per la motivazione completa si rinvia al ricorso trasposto.

2.- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione del DPR 445/2000 art. 46 e 47 Decertificazione - Violazione e falsa applicazione della Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 - -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplexità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento - Difetto dei presupposti e di motivazione - Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va Violazione art. 97 Cost.).

Come detto sopra l'autocertificazione che è stata in domanda relativamente ai due titoli contestati e non valutati sono assolutamente validi ed efficaci e non devono essere accertati con una documentazione ad hoc come pretende d'ufficio scolastico regionale del Lazio in quanto a suo dire non rientrerebbero fra i titoli non certificabili, senza elencare quali sono e la loro tipologia e la norma di riferimento, con gravissima omissione al riguardo e creando perplessità e dubbi da parte dei candidati al concorso. Infatti il 1 gennaio del 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ossia il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dall'articolo 15 della legge n.183/2001.

Queste norme hanno come obiettivo la **completa decertificazione** del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Inoltre la direttiva del 22 dicembre 2011 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati qualità personali e fatti sono validate e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà.

Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli in esiti di ed infatti la richiesta all'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. In buona sostanza nel richiedere la certificazione cartacea l'Ufficio ha violato le norme sulla decertificazione, che sono norme di principio che regolano l'azione amm.va. **(TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937).**

Per le motivazioni complete si rinvia al ricorso trasposto. 3.- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione l'avviso del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio m_pi.A000.DRLA. Registro Ufficiale n.28066 del 25.7.2022, del DPR 445/2000 art. 46 e 47 Decertificazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del DPR 487/94 e della Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 - -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplexità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento - Difetto dei presupposti e di motivazione - Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va Violazione art. 97 Cost.

3.-1 Il d.p.r. 445/2000 all'articolo 46 comma uno stabilisce espressamente che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotti in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti Stati, qualità personali e fatti:

m)- il titolo di studio e gli esami sostenuti;

n)- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione e di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Riassumendo: - la tabella non prevede la distinzione fra i titoli pubblici e privati; nessuna norma prevede che i titoli privati devono essere esclusi dalla valutazione; nessuna norma prevede che i titoli non certificabili debbano essere documentati, pena la non valutazione. 4.-

Violazione e falsa applicazione ed interpretazione del DPR 487/94 e e del DPR 445/2000 e della Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 - Violazione del sistema di gerarchia delle fonti -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento - Difetto dei presupposti e di motivazione - Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va Violazione art. 97 Cost.

A questo punto è quanto mai utile porre in evidenza **la confusione** che si è generata fra i vari USR in ordine alla tipologia dei titoli non autocertificabili in mancanza di una norma di legge e di una elencazione esaustiva nell'indicare i presunti titoli non certificabili.

Ciò ha ingenerato dubbi e disorientamento nei candidati in violazione dell'art.97 Cost.

Ed infatti quella precisazione che la **indicazione non era esaustiva e completa** ha determinato uno stato di incertezza circa la natura dei titoli ed i modi ed i tempi di presentazione degli stessi. Infatti i diversi USR d'Italia hanno preso decisioni diverse e contrastanti fra loro. Per le motivazioni e le conclusioni complete si rinvia al ricorso trasposto allegato.

Successivamente sono stati notificati motivi aggiunti per la prof. **Rossella TERRANO** (CF: TRRRSLS3T44J4S3E) nata a Scafati il 4.12.1933 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via P. Giordano n. 12, rapp.ta e difesa dall'avv. **Domenico Ventura** (C.F.:VNT DNC 42S20 F839G) e presso di lui elett.te dom.ta alla Via Domenico Scaramella n.15/bis Salerno, giusta mandato in calce ricorso introduttivo

contro

1)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e l.r.
p/t

2)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale Roma in persona del Dirigente e legale rapp.te p/t ;

e nei confronti dei controinteressati:

- TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;
- AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;
- GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982;

nonché

di tutti i candidati utilmente graduati per la nomina e di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente, inseriti in graduatoria del concorso in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso per **l'annullamento - previa sospensione- ed adozione delle misure cautelari più idonee**

1.- della nota m_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale -Ufficio IV - Roma a firma del Direttore Generale p/t, con il quale in riscontro alla diffida pervenuta a mezzo pec del 13.1.2023 si sono chiesti gli indirizzi privati dei controinteressati sopra indicati ed avverso la errata attribuzione del punteggio nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1081/2022 si rom unica quanto segue **(all.1)**:

a)- della nota suddetta in cui l'Ufficio afferma quanto segue: “ con riferimento alla diffida in oggetto pervenuta mezzo pec del 13 gennaio 2023, nell'interesse della candidata Rossella terranno, per il mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppure autocertificati non erano stati prodotti, si precisa che la certificazione “ metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” può essere valutato per il concorso in oggetto-come da tabella B allegato al bando-solo se il candidato in possesso della certificazione linguistica almeno di livello C/1”

b) –“ la candidata nella domanda di partecipazione, inserito al concorso la certificazione C/2 conseguita presso ESB di Napoli in qualità di un ente certificatore di lingue straniere.

Non trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, il titolo non può essere autocertificato **poiché non già in possesso della P.A.”**

Non è vero come si dirà appresso.

Con un comportamento chiaramente contraddittorio.

In realtà i titoli che sono stati auto dichiarati domanda sono perfettamente validi e legittimi perché espressamente previsti e riconosciuti dal Ministero e per come elencati nella relativa **piattaforma** come si vedrà appresso.

c)-“ In merito invece alla reiterata istanza di accesso ai dati dei conti interessati si richiama espressamente le motivazioni della stessa contenute ove la richiesta è stata già valutata e rigettata. “ *Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ha messo una procedura selettiva, se tali dati sono contenuti in un documento amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 comma 4 della legge 241/90, secondo cui non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” e dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con d.p.r. numero 184/2006 per cui “la pubblica amministrazione non è tenuto ad elaborare i dati possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso”.*

Si impugna tale comunicazione se considerata un atto amministrativo a contenuto provvedimentale, se lesivo.

3.-di tutti gli atti e delle relative procedure, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità scolastica e malati di contenuto ignoto e se lesivi. L'atto impugnato è illegittimo e viziato e peraltro contraddittorio e deve essere annullato per i seguenti

1.- della nota m_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale –Ufficio IV – Roma a firma del Direttore Generale p/t, con il quale in riscontro alla diffida pervenuta a mezzo pec del 13.1.2023 si sono chiesti gli indirizzi privati dei controinteressati sopra indicati ed avverso la errata attribuzione del punteggio nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1081/2022 si rom unica quanto segue **(all.1)**:

a)- della nota suddetta in cui l'Ufficio afferma quanto segue: “ con riferimento alla diffida in oggetto pervenuta mezzo pec del 13 gennaio 2023, nell'interesse della candidata Rossella terranno, per il mancato riconoscimento da parte della commissione del titolo consistente nella certificazione linguistica di inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppure autocertificati non erano stati prodotti, si precisa che la certificazione “ metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” può essere valutato per il concorso in oggetto-come da tabella B allegato al bando-solo se il candidato in possesso della certificazione linguistica almeno di livello C/1”

b) –“ la candidata nella domanda di partecipazione, inserito al concorso la certificazione C/2 conseguita presso ESB di Napoli in qualità di un ente certificatore di lingue straniere.

Non trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, il titolo non può essere autocertificato **poiché non già in possesso della P.A.”**

Non è vero come si dirà appresso.

Con un comportamento chiaramente contraddittorio.

In realtà i titoli che sono stati auto dichiarati domanda sono perfettamente validi e legittimi perché espressamente previsti e riconosciuti dal Ministero e per come elencati nella relativa **piattaforma** come si vedrà appresso.

c)-“ In merito invece alla reiterata istanza di accesso ai dati dei conti interessati si richiama espressamente le motivazioni della stessa contenute ove la richiesta è stata già valutata e rigettata. “ *Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ha messo una procedura selettiva, se tali dati sono contenuti in un documento amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 comma 4 della legge 241/90, secondo cui non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” e dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge approvato con d.p.r. numero 184/2006 per cui “la pubblica amministrazione non è tenuto ad elaborare i dati possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso”.*

Si impugna tale comunicazione se considerata un atto amministrativo a contenuto provvedimentale, se lesivo.

3.-di tutti gli atti e delle relative procedure, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità scolastica e malati di contenuto ignoto e se lesivi. L'atto impugnato è illegittimo e

viziato e peraltro contraddittorio e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

1.- Si presuppone noto il contenuto del ricorso, al quale ci si riporta, con tutta la documentazione ivi allegata, e che qui abbiansi riportato e trascritto punto per punto e parola per parola. **1.- Violazione di legge (artt.22 e segg. L.241/90 smi)- Eccesso di potere - Travisamento-Omissione - Erroneità - Perplessità -Violazione del diritto alla difesa ed alla costituzione di un corretto contraddittorio - Violazione art.97 Cost.**

1.- L'USR Lazio nel respingere la domanda di accesso agli atti, tendenti ad ottenere l'indicazione degli indirizzi privati dei controinteressanti, come sopra specificati, ha commesso varie violazioni sotto svariati profili degli artt. 22 e segg. L.241/90 smi portato il suo rifiutò è illegittimo come ampiamente rappresentato nei motivi aggiunti ai quali ci si riporta.

2.- Violazione del DM MIUR AOUE.GAB. Ufficio Gabinetto RG prot. 0003889 del 7.3.2012 e dell'elenco degli Enti Certificatori-Violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000- Violazione dell'art. 18 della Legge 241/90 al secondo e terzo comma, Eccesso di potere - Omissione- Sviamento -Travisamento- Erroneità - Difetto di istruttoria - Perplessità - Contraddittorietà- Violazione Omissione - art. 97 Cost.

2.1.- Veniamo alla questione cruciale del ricorso ossia se i titoli autocertificati debbano anche essere documentati in maniera cartacea oppure basta la autocertificazione che fa fede a tutti gli effetti con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione alla procedura concorsuale, come stabilito in fattispecie analoga il **TAR Sicilia Sezione Sez^ II con sentenza del 31 luglio 2020 n. 1720 allegata al ricorso.**

2.2.- A questo punto occorre fare chiarezza sulla validità dei titoli autocertificati e sulla loro valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio denegato alla ricorrente.

2.3.- I corsi per conseguire le certificazioni valide per il concorso de quo oltre che dal Ministero degli enti pubblici potranno essere organizzati anche **tramite apposite convenzioni** tra Uffici Scolastici Regionali, Università e altri **soggetti interessati privati convenzionati, come nel caso di specie**, a tal proposito occorre precisare che i titoli vanno valutati perché riconosciuti dal Ministero anche se rilasciati da enti privati appunto i soggetti interessati di cui sopra, come emerge dalla piattaforma ministeriale sul sito **<http://www.esbitaly.org/riconoscimenti> (all.2)**

2.4.- Come sopra specificato in data 13 giugno 2022 la ricorrente ebbe a presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per i vostri comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado cui al DDG n.1081/2022 per la classe di concorso AB25 Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria.

A pagina 6 ebbe ad indicare ex art.7 c.1 del Bando, quali titoli valutabili in autocertificazione in base tabella di valutazione:

a)-**Metodologia CLIL** e didattica dell'insegnamento il data di conseguimento 9.11.2021 e quale ente certificatore l'Università Giustino Fortunato, la candidata ed è anche a dichiarare di essere in possesso della certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno C/1 (all.10);

b)- **Certificazione ESB Level 3** certificate in Esol International all modes -lingua inglese-conseguito il 29 gennaio 2020 e quale ente certificatore e il luogo del conseguimento ESB Napoli.

2.5.- La ricorrente quindi è in possesso della certificazione linguistica di Inglese C/2 English Speaking Board Ente privato e riconosciuto dal MIUR.

Pertanto non risponde al vero come asserisce l'USR che le certificazioni rilasciate dagli enti privati e previste dalla tabella allegata al Bando non siano valide ai fini del concorso de quo.

2.6.- Infatti come si evince dalla piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione l'ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM del MIUR AO UFF.GAB. Ufficio Gabinetto protocollo n. 000 3889 del 7.3.2012, laddove sulla base della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle lingue per l'apprendimento permanente, finalizzato ad aiutare gli Stati membri, i centri scolastici, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche rilasciate dai vari sistemi europei di istruzione e di formazione e della Raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d'Europa riguardante, tra l'altro, l'utilizzo del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), citato in lingua italiana con l'acronimo QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla qualificazione della formazione in lingua straniera del personale scolastico e di accertarne, nei casi in cui ciò si renda necessario, il livello di competenza linguistico-comunicativa; DECRETA

Articolo 1- Finalità

I. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della **validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.**

2. Ai fini di assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.

Articolo 2 -Soggetti qualificati

1.- Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo I, comma I, gli Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di Istituzioni appositamente incaricate dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera oggetto della certificazione è lingua ufficiale.

2. L'elenco degli Enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la Direzione generale per gli Affari internazionali di questo Ministero ed è reso disponibile al pubblico sul sito internet; aggiornato su richiesta dei Governi interessati per il tramite delle rispettive Ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli Enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1.

3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la Direzione generale per gli Affari Internazionali richiede formalmente l'elenco degli Enti certificatori riconosciuti:

- a. alle ambasciate dei Governi dei Paesi membri dell'Unione europea nei quali la Lingua straniera è lingua ufficiale;

b. alle Ambasciate dei Governi dei Paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è insegnata in Italia.

4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comm 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto (all. 3-4-5).

2.7.- Pertanto la ricorrente è in possesso della certificazione ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK che risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM.

2.8.- Quindi la ricorrente avendo autocertificato in domanda in possesso delle suddette autocertificazioni, non aveva l'obbligo di presentare il documento cartaceo in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio **aveva l'obbligo** di reperire tutta la documentazione ed acquisirla di ufficio **presso l'elenco degli Enti certificatori di cui al comma 1 costituito presso la Direzione generale per gli Affari internazionali del Ministero, qui si allega (all.2).**

2.9.- Pertanto sbaglia il Ministero quando asserisce che trattandosi di una certificazione rilasciata da un ente statale o privato legalmente riconosciuto del rilascio di titoli di studio del sistema d'istruzione formazione italiano, **il titolo non può essere autocertificato poiché non già in possesso della P.A.**”, mentre nel caso di specie il titolo è in possesso del Ministero, come erroneamente si afferma nella nota m_piA00DRLA.registro Ufficiale U.0003727 del 30.1.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale -Ufficio IV - Roma a firma del Direttore Generale p/t – atto impugnato.

E’ veramente **sconcertante** che l’USR Lazio Roma ignori che esiste presso il Ministero l’elenco degli Enti Certificatori e quindi certificazione di cui è in possesso la ricorrente ossia l’ESB English Speaking Board, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk 2 AY UK che risulta fra gli Enti accreditati dal MIUR a rilasciare le suddette certificazioni valide a tutti gli effetti di legge ai sensi del DM.

Al riguardo deve aggiungersi che ai sensi l’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 impone che “le singole Amministrazioni **non possono richiedere** atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.

L’articolo 18 della Legge 241/90 al secondo e terzo comma, così testualmente recita:

“(…)

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, **il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.**

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.” Pertanto la ricorrente non aveva nessun obbligo di presentare la documentazione relativa alle certificazioni linguistiche che l'USR del Lazio **aveva l'obbligo di reperire sulla piattaforma del MIUR, cosa che omesso di fare.**

2.10.- Se l'amministrazione avesse correttamente operato e valutato i titoli in possesso della ricorrente, questa certamente avrebbero ottenuto il punteggio di 92,25 anziché quello minore di 84,75 che le avrebbe consentito di risultare vincitrice del concorso in questione ed essere collocate in graduatoria al posto che gli compete in base al punteggio conseguito.

2.11.- Nel ricorso abbiamo ampiamente documentato che molti Uffici Scolastici Regionali d'Italia non hanno operato in modo omogeneo ma ognuno ha deciso a suo piacere in ordine ai tempi e ai modi di comprovare il possesso delle certificazioni in questione, alcuni addirittura escludendo la presentazione cartacea dei titoli autocertificati, creando grande sconcerto e disorientamento fra i candidati, che sono stati trattati in modo sperequato e con disparità di trattamento, i quali non hanno capito in che modo dovevano documentare il possesso dei titoli con palese responsabilità dell'amministrazione scolastica, la quale adesso vuole crearsi alibi per dimostrare la correttezza del suo comportamento per sconsigliata proprio dai motivi come sopra elencati.

Istanza istruttoria

Si chiede che il TAR adito voglia fare ordine all'ufficio Scolastico Regionale del Lazio Roma di depositare agli atti del processo un'attestazioni in forma di certificazione contenente gli indirizzi dei tre controinteressati sopra indicati o/e autorizzare la notifica per pubblici proclami presso il sito del Ministero nei confronti di tutti controinteressati collettivamente di personalmente che potrebbero trarre pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Si è concluso come da motivi aggiunti a cui si rinvia e che qui vengono allegati. In esito alla udienza del 7.2.2023 il TAR con sua Ordinanza n.801/2023 del 7/8.2.2023 resa sul ricorso n.741/2023 ha disposto la notifica per pubblici proclami con le modalità contenute nella Ordinanza presidenziale del TAR Lazio n.6116/ presso il Ministero fissando la udienza della Camera di consiglio al 4.4.2023 a cui con il presente si dà esecuzione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto Con il presente atto si provvede ad integrare il contraddittorio, ex art. 49 c.p.a., secondo quanto disposto dal T.A.R Lazio con la Ordinanza citata, notificando per pubblici proclami i documenti allegati nei confronti dei controinteressati:

- TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;
- AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;
- GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982; nonché

di tutti i candidati di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente, inseriti in graduatoria del concorso in posizione utile per la nomina in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, avvisandoli che possono accedere alla pagina della Giustizia Amministrativa del TAR Lazio Roma per vedere tutta la documentazione presentata e al sito del Ministero dedicato a Pubblici Proclami per accedere alla documentazione allegata.

Si dichiara, ai fini del deposito in cancelleria, che il file di cui al supporto elettronico è conforme al cartaceo.

Si allegano:

Il ricorso trasposto sopra citato ritualmente notifica;

I motivi aggiunti citati regolarmente notificati;

TAR Lazio Roma Ordinanza n.801/2023 del 7/8.2.2023 resa sul ricorso n.741/2023;

Contabile pagamento tassa.

Salerno/Roma, 16.2.2023.

- avv. Domenico Ventura-

